



Raccomandata A.R.

*Ministero
dello Sviluppo Economico*
Dipartimento per la regolazione del mercato
Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica
ex Ispettorato Tecnico dell'Industria - Uff. VIII

Al SVI
Via Creta,52
25124 BRESCIA ==
FAX: 030-5106905

Prot. N. Allegati 1.
Risposta al Foglio N. del

OGGETTO: Decreto di autorizzazione alla certificazione CE Direttiva 95/16/CE -
Ascensori - DPR 162/99

Si trasmette, allegato alla presente, copia conforme del Decreto Direttoriale del 15 luglio 2008 con il quale codesto Organismo è stato autorizzato ad emettere certificazioni CE secondo la direttiva indicata in oggetto.

Si precisa, inoltre, che l'estratto del suddetto Decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 183 del 6 agosto 2008.

IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Flavia Piscopo)

*Si prega di restituire per ogni lettera un solo esemplare e indicarlo nella richiesta
il N° del protocollo o la Direzione a cui si risponde*



Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per la regolazione del mercato

Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, articolo 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

VISTA la direttiva del Ministro delle Attività Produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli Organismi alla certificazione CE;

VISTO il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 8 agosto 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 30 agosto 2005, di autorizzazione al rilascio delle certificazioni CE secondo la Direttiva 95/16/CE per gli allegati V (Esame CE del tipo - Modulo B), VI (Esame Finale) e X (Verifica di unico prodotto - Modulo G), emesso a nome dell'Organismo SVI SRL con sede legale in Via Creta, 52 - 25124 BRESCIA, di seguito indicato SVI S.r.l.;


VISTA l'istanza del 24 giugno 2008, acquisita in atti di questo Ministero in data 30 giugno 2008, prot. n. 3090, con la quale l'Organismo SVI S.r.l. ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni CE ai sensi della Direttiva 95/16/CE, per gli allegati V (Esame CE del tipo - Modulo B), VI (Esame Finale) e X (Verifica di unico prodotto - Modulo G);

CONSIDERATO che la documentazione prodotta dall'Organismo SVI S.r.l. è conforme a quanto richiesto dalla direttiva del Ministro delle Attività Produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

CONSIDERATO che la documentazione e i requisiti, sulla base dei quali a suo tempo è stata rilasciata l'autorizzazione alla certificazione CE all'Organismo SVI S.r.l. sussistono tuttora;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta in data 24 giugno 2008, dal legale rappresentante dell'Organismo nella quale viene dichiarato il possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 9, comma 2) del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

CONSIDERATO l'esito dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nella riunione tenutasi presso il ministero dello sviluppo economico in data 4 luglio 2008, le cui risultanze sono indicate nel verbale del 4 luglio 2008.



Handwritten initials and marks at the bottom left of the page.

DECRETA

Articolo 1

1. L'Organismo SVI S.r.l. è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di seguito elencati.
- ✓ Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);
 - ✓ Allegato VI: Esame finale;
 - ✓ Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G)

Articolo 2

1. La presente autorizzazione ha la validità di tre anni.
2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico dell'Organismo SVI S.r.l., per la determinazione di tali oneri, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1994.
3. La certificazione CE di cui all'articolo 1 deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del DPR 30 aprile 1999, n. 162 e della direttiva 95/16/CE.
4. Il mancato esercizio, da parte dell'Organismo, dell'attività di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della Direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle Attività Produttive, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 02 aprile 2003.
5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in un apposito registro.
6. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Uff. VII.
7. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati a cura dell'Organismo SVI S.r.l. per un periodo non inferiore a dieci anni.


Articolo 3

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro della salute e delle Politiche Sociali si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Uff. VIII
3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), l'Organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9, del DPR del 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma li, 15 LUG. 2008

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Aldo Mancurti)



Per copia conforme
all'originale
Uff. IACCOBAGNI AN



Iac



11